

LEGGE 31 dicembre 2012 , n. 247

“Nuova disciplina dell’ordinamento della professione forense”

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18-02-2013

Art. 49.

(Disciplina transitoria per l’esame)

1. Per i primi due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge l’esame di abilitazione all’esercizio della professione di avvocato si effettua, sia per quanto riguarda le prove scritte e le prove orali, sia per quanto riguarda le modalità di esame, secondo le norme previgenti.

LEGGE 27 febbraio 2015, n. 11

“Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative”

pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n.49 del 28-2-2015

Allegato

(Modificazioni apportate in sede di conversione al decreto-legge 31 dicembre 2014, n. 192)

Art. 2-ter.

(Proroga della disciplina transitoria per l'esame di abilitazione all'esercizio della professione di avvocato).

1. All'articolo 49, comma 1, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, la parola: "due" e' sostituita dalla seguente: "quattro".